ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso
email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it

Prot. n. 520 **Campobasso, 03.12.2021.**
Circolare n. 36/2021

A TUTTI I FARMACISTI
ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI

DECRETO SUPER GREEN PASS

Si comunica che il D.L. 172/2021, ha posto per tutti i sanitari (ivi compresi i farmacisti) l'obbligo vaccinale per svolgere la propria attività professionale con esecuzione completa del ciclo vaccinale (prima e seconda dose e dose di richiamo) e, conseguentemente, la sospensione dall'esercizio professionale per chi non è vaccinato.

Nel decreto viene evidenziato che l'unico soggetto che ha competenza ad attestare se il professionista sanitario sia esonerato dalla somministrazione del vaccino è il medico di medicina generale.
All'Ordine spetta il compito di verificare se il certificato di esenzione provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione sanitaria.
Inoltre spetta all'Ordine verificare se un farmacista ha effettuato il vaccino ove risulti iscritto.
Pertanto è di competenza esclusiva dell'Ordine accertare l'obbligo di vaccinazione e non più dell'ASReM.
La nostra Federazione, al fine di attivare il servizio di verifica dell'obbligo vaccinale, sta procedendo, in collaborazione con le altre Federazioni delle professioni sanitarie e con il Ministero della Salute, a realizzare gli adeguamenti tecnico-informatici indispensabili affinché i codici fiscali degli iscritti ai rispettivi Ordini professionali presenti nell'Albo Unico Nazionale siano verificati attraverso la Piattaforma nazionale *digital green certificate*, in modo automatico e con cadenza quotidiana, per controllare la sussistenza di uno stato di vaccinazione valido o non valido.
Non appena sarà definita a livello informatico e tecnico la procedura di verifica tramite i codici fiscali degli iscritti, la Federazione invierà una circolare sugli adempimenti che dovrà seguire ciascun Ordine professionale.
Si fa presente che, nel caso in cui, risulti che il farmacista non abbia effettuato la dose di richiamo successiva alla prima e seconda dose, l'Ordine inviterà l'iscritto , entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, a

produrre la certificazione o l'esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invio.
Nell'invito, l'Ordine dovrà richiedere al farmacista anche i dati del datore di lavoro.
Decorsi cinque giorni, se il farmacista non ha eseguito la vaccinazione, anche limitatamente alla dosi di richiamo, l'Ordine, ne darà immediata comunicazione alla Federazione e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro subordinato, anche al datore di lavoro.
Si sottolinea che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale adottato da parte dell'Ordine competente all'esito delle predette verifiche, ha natura dichiarativa non disciplinare e determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell'Albo professionale.
Per i periodi di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Inoltre per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
Infine, il nuovo D.L. prevede che per i farmacisti professionisti e sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini, l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino al 15 giugno 2022.
Lo Scrivente fornirà ulteriori aggiornamenti in merito.
Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.

MINISTERO DELLA SALUTE – AGGORNAMENTO DELLE INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLATICO

Questo Ordine nel far seguito e riferimento alla circolare n.31 del 18 novembre 2021 del riguardante l'oggetto sopra indicato, constatato che vi è un rapido aumento del numero di nuovi casi di infezione da parte dei ragazzi in età scolare, ritiene di sospendere provvisoriamente il programma di *sorveglianza con testing* e di considerare la quarantena per tutti i soggetti a contatto stretto di una classe/gruppo dove sia stato riscontrato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico.
Ove l'ASReM, per impedimenti, non abbia provveduto a eseguire la sospensione, il Dirigente Scolastico è autorizzato in via eccezionale disporre la didattica a distanza per l'intera classe .
Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Michele RINALDI)

Roma, 1/12/2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100011953/A.G.
Oggetto: DECRETO-LEGGE 172/2021- Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (*Decreto Super Green Pass*).

Circolare n. 13362
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Pubblicato in Gazzetta il D.L. 172/2021.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. (GU Serie Generale n. 282 del 26-11-2021).

Il 26 novembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 172/2021, in vigore dal 27 novembre u.s., del quale si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse.

1. INTRODUZIONE

In via preliminare, si segnala che il decreto-legge in oggetto, sostituendo l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021), introduce in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie le seguenti novità:

- da un punto di vista soggettivo, è chiarito che tutti gli iscritti all'albo sono soggetti ad obbligo vaccinale;
- da un punto di vista oggettivo, è precisato che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa;

- l’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dall’esercizio della professione;

- la competenza sull’accertamento dell’adempimento del predetto obbligo – in precedenza spettante alle ASL – è attribuita agli Ordini territoriali.

2. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. A)

L’articolo 1, comma 1, lett. a), inserisce l’art. 3-ter (Adempimento dell’obbligo vaccinale) nel D.L. n. 44/2021. Quest’ultimo precisa che l’obbligo vaccinale per i soggetti per i quali è previsto si adempie non solo con il ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose), ma anche, dal 15 dicembre 2021, con la somministrazione della dose di richiamo.

3. ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B)

Viene sostituito interamente l’art. 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito con modificazioni, dalla L. 76/2021), con un nuovo articolo 4 composto di dieci commi che di seguito si illustrano per gli aspetti di interesse.

3.1. Misure di interesse per il farmacista: obbligo vaccinale

Si chiarisce che tutti i professionisti sanitari – a prescindere dal contesto in cui esercitino la professione – sono obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, comprensiva, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute (art. 4, comma 1, DL 44/2021 e s.m.i.).

La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Si specifica, in modo definitivo ed inequivocabile, che la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative (art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

Non sussiste l’obbligo di vaccinazione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19. In questi casi la vaccinazione può essere omessa o differita (art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

L’unico soggetto competente ad attestare la sussistenza di condizioni cliniche documentate, a fronte delle quali sia accertato il pericolo per la salute, è il medico di medicina generale e l’Ordine dovrà solo verificare che il certificato di esenzione

provenga da un medico di medicina generale, senza effettuare alcuna valutazione sanitaria di merito.

Il comma 8 dell'art. 4 del D.L. 44/2021 e s.m.i. definisce le condizioni alle quali i professionisti che non possono sottoporsi, anche temporaneamente, a vaccinazione, potranno svolgere la loro attività libero-professionale. Al fine di contenere il rischio di contagio, è obbligatorio osservare le misure di prevenzione igienico-sanitarie definite con lo specifico decreto che sarà adottato entro il 15 dicembre 2021 dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

3.2. Adempimenti ordini e procedura amministrativa

L'Ordine competente ad accertare l'adempimento dell'obbligo vaccinale è quello presso il quale è iscritto il professionista (art. 4, comma 3 e 4, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

La Federazione, in collaborazione con le altre Federazioni delle professioni sanitarie e il Ministero della salute, sta realizzando tutti gli adeguamenti tecnico-informatici necessari affinché i codici fiscali degli iscritti agli Ordini territoriali presenti nell'Albo Unico Nazionale siano verificati attraverso la Piattaforma nazionale *digital green certificate*, in modo automatico e con cadenza quotidiana, per accertare la sussistenza di uno stato di vaccinazione valido o non valido. Non appena sarà definita a livello informatico e tecnico la procedura di verifica tramite i codici fiscali degli iscritti, la Federazione avrà cura di fornire, con apposita circolare, tempestive indicazioni operative da seguire nell'attività ordinistica.

Ai fini di tale verifica automatizzata per il tramite dell'Albo Unico nazionale, gli Ordini territoriali dovranno nominare la Federazione responsabile del trattamento per le predette attività. Il DPO della Federazione è a disposizione dei DPO degli Ordini territoriali per la definizione di tale nomina, nonché per gli adempimenti correlati. E', infatti, in via di predisposizione una lettera-tipo di nomina che dovrà essere sottoscritta digitalmente dagli Ordini e dalla Federazione.

Qualora non risulti l'effettuazione della vaccinazione, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (effettuazione di 1° e 2° dose), **l'Ordine invita l'iscritto a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, la certificazione comprovante la vaccinazione o l'esenzione dalla stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall'invito.** In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Nell'invito ad adempiere, l'Ordine dovrà richiedere all'interessato anche i dati del datore di lavoro. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice deontologico del farmacista, costituisce preciso dovere deontologico per tutti gli iscritti all'albo, comunicare all'Ordine di riferimento ogni variazione dei dati

relativi "*all'esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente*".

Decorso il predetto termine di cinque giorni, **qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche limitatamente alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alla scrivente Federazione e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro**.

L'inosservanza dei predetti obblighi di comunicazione configura una grave violazione della normativa vigente che comporta, ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i., l'attivazione della procedura di scioglimento del Consiglio direttivo dell'Ordine.

Anche se la disposizione non prevede espressamente un obbligo di comunicazione dell'atto di accertamento all'interessato si ritiene che lo stesso sia implicito.

3.3. Sospensione

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle predette verifiche, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio della professione sanitarie e deve essere tempestivamente annotato nell'Albo professionale.

Si ricorda che, con nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che "*nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4*" (cfr. circolare n. 13331 del 16.11.2021 e circolare federale 13337 del 22.11.2021).

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario (1° e 2° dose) e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022. **Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato** (art. 4, comma 5, DL 44/2021 e s.m.i.).

Alla Federazione sono giunte segnalazioni riguardanti diffide legali che richiedono la reintegrazione di iscritti sospesi a seguito di atti di accertamento adottati dalle competenti ASL in costanza della previgente normativa.

In proposito, si evidenzia che, ad avviso della scrivente, le predette sospensioni restano efficaci fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale e comunque fino al 31 dicembre p.v..

Pertanto, si suggerisce agli Ordini territoriali di comunicare ai propri iscritti sospesi che, a decorrere dal 27 novembre u.s., la competenza in materia di accertamento è in capo all'Ordine e, pertanto, eventuali modifiche dello status vaccinale dovranno essere comunicate all'Ordine stesso.

3.4. Demansionamento

Per i professionisti inadempienti non è più prevista la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Per **i soggetti esenti dalla vaccinazione** per accertato pericolo per la salute, in reazione alle condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale, è invece previsto il **demansionamento**. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 del D.L. 44/2021, come da ultimo modificato, infatti, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita "*il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2*". (art. 4, comma 7, D.L. 44/2021 e s.m.i.).

3.5. Iscrizione all'Ordine

Il comma 6 del nuovo art. 4 del D.L. 44/2021 prevede che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito ai fini dell'iscrizione fino al 15 giugno 2022.

La Federazione, unitamente alle altre Federazioni delle professioni sanitarie, ha chiesto alcuni chiarimenti al Ministero della salute per comprendere se l'Ordine debba richiedere, in sede di iscrizione, la certificazione di avvenuta vaccinazione o di esenzione dalla stessa ovvero se sia possibile procedere anche per gli iscrivendi ad un'interrogazione della Piattaforma nazionale *digital green certificate*.

4. ARTICOLO 2

L'articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Tale articolo non riguarda il personale non iscritto all'albo professionale che opera nelle farmacie e nelle parafarmacie: pertanto, quest'ultimo non è soggetto ad obbligo vaccinale.

5. ARTICOLO 3

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici mesi **a nove mesi** la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 (o

dall'eventuale dose unica prevista) e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

6. ARTICOLO 4

L'articolo 4 introduce modifiche al D.L. 52/2021, a decorrere dal 6 dicembre 2021, estendendo l'obbligo del Green Pass ad alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva e servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

7. ARTICOLO 5

L'articolo 5 modifica l'articolo 9-bis del predetto D.L. 52/2021, stabilendo che dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti, sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID- 19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (*Green Pass rafforzato*). Per tali soggetti trovano, dunque, applicazione le regole stabilite per tali servizi nella zona bianca.

8. ARTICOLO 6

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali se si fosse in zona gialla sarebbero previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di *Green Pass rafforzato*, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

9. ARTICOLO 7

È disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture.

10. ARTICOLO 8

L'articolo 8 promuove campagne di informazione.

Poiché sono in corso interlocuzioni sia con il Ministero vigilante che con le altre Federazioni delle professioni sanitarie, si fa riserva di fornire aggiornamenti in merito alle indicazioni fornite non appena possibile.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 01.12.2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100011971/AG
Oggetto: Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione – Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Circolare n. 13363

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione: Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento

Si fa seguito alla circolare federale n. 13320 dell'11 novembre u.s., per informare che il Ministero della Salute ed il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente, hanno adottato la circolare prot. n. 0054504-29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, recante "*Aggiornamento delle indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico"*.

Il documento prende le mosse dalla consapevolezza che, ultimamente, si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare; con la conseguenza che si rende necessario rivalutare le indicazioni operative sull'individuazione e sulla gestione dei contatti di casi di infezione in ambito scolastico.

Le indicazioni fornite, in particolare, si riferiscono all'opportunità di sospendere – provvisoriamente – il programma di "sorveglianza con testing" e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Il documento, inoltre, specifica che, nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell'immediatezza per l'intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all'individuazione dei soggetti (da considerare "contatti stretti" a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena.

Per ogni opportuno approfondimento è possibile consultare la circolare ministeriale ed il relativo allegato.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)